



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 92 DEL 03-04-2023

Oggetto: ORDINANZA DI PROROGA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Premesso che:

- che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013 e s.m.i. "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" vengono definiti i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- in particolare, all'art. 4 vengono stabiliti i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, per quanto concerne il periodo annuale nel quale è consentita l'accensione e la durata giornaliera di attivazione;
- nel Comune di Monte Argentario, classificato in zona climatica C ai sensi dell'Allegato "A" al D.P.R. 412/1993 tuttora vigente, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno; le suddette limitazioni non si applicano alle tipologie di edifici elencati al comma 5, tra cui gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili e gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- il comma 3 dell'art. 4 stabilisce che, al di fuori del periodo sopra indicato, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Considerato che:

- l'art. 5 del decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

- nell'ultima settimana sono state riscontrate condizioni climatiche eccezionali per il periodo, caratterizzate da precipitazioni, venti anche sostenuti e, in particolare, un netto abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale;
- la situazione meteorologica e climatica sopra descritta è caratterizzata da una grande variabilità e che, in particolare, la bassa temperatura riscontrata in questi ultimi giorni, produce una situazione di disagio termico all'interno degli edifici;
- le previsioni climatiche per i prossimi giorni non mostrano un rapido miglioramento delle condizioni climatiche in atto;
- sono state acquisite diverse richieste da parte dei cittadini in ordine alla proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento alla luce delle vigenti misure di prevenzione per l'emergenza epidemiologica di cui sopra.

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, alla luce delle considerazioni di cui sopra, al fine di garantire l'opportuno comfort dei cittadini all'interno degli edifici nella fase emergenziale in corso, emettere apposita ordinanza, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa sopraccitata, autorizzando, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013, l'accensione dei suddetti impianti di riscaldamento fino alla data del 20 aprile 2023, salvo miglioramenti delle condizioni climatiche.

Concordato con l'assessorato all'Ambiente,

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.,

che, fino alla data del 20 aprile 2023, salvo miglioramenti delle condizioni climatiche, è autorizzata la proroga di accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio del Comune di Monte Argentario per la durata massima di 10 ore giornaliere.

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line, nonché la sua pubblicizzazione nelle ulteriori forme eventualmente ritenute opportune.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Monte Argentario, 03-04-2023

IL SINDACO
Francesco Borghini

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.